

Sentenza n. 109 del 2013 del 20.12.12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2012, proposto da:

***** rappresentato e difeso dall'avv.***** , con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Piffetti, 21;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. p-to/l/q/2011/112381 n. 0049679 del 17.9.2012, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - UTG di Torino ha disposto il rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione/nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in merito alla possibilità di una definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 19.11.2012 e depositato il 30.11.2012 il signor *****i, cittadino albanese, ha impugnato l'atto indicato in epigrafe con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino ha disposto il rigetto della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

2. Il diniego è stato adottato sul rilievo che all'atto della presentazione dell'istanza, "avvenuta il 22 aprile 2011", lo straniero "non poteva far valere un valido titolo di soggiorno, poiché il permesso di soggiorno allegato all'istanza stessa risultava già scaduto dal 03/04/2011".

3. Attraverso un unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta che la normativa di settore prescriva l'obbligo per l'interessato di presentare la domanda di conversione nel periodo di validità del precedente titolo di soggiorno; sostiene, in ogni caso, di aver presentato tempestivamente l'istanza all'autorità competente a riceverla, che per legge è il Questore e non lo Sportello Unico; richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di sessanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per la presentazione dell'istanza di rinnovo non ha carattere perentorio.

4. Il Ministero dell'Interno, ritualmente intimato, non si è costituito.

5. Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente fondato e viene definito con sentenza in forma semplificata.

5.1. Intanto, il ritardo nella presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno è di soli tre giorni, dal momento che il titolo scadeva il 3 aprile 2011 e l'istanza è stata presentata al competente Questore il 6 aprile 2011.

5.2. In ogni caso, secondo consolidati principi giurisprudenziali, il mero ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del titolo richiesto.

Lo stesso termine previsto dall'art. 5 comma 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma soltanto ordinatorio, ovvero acceleratorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazione di irregolarità. Detto termine, infatti, non è *ex se* rilevante nemmeno a fini espulsivi, ai sensi dell'art. 13 comma 2, citato D.lgs. n. 286 del 1998, allorché come nella fattispecie lo straniero si sia spontaneamente presentato alle Autorità di Polizia di Stato per chiedere il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno.

6. Alla stregua di tali rilievi il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, essendo stato adottato sul loro rilievo del ritardo (peraltro minimo) con cui l'interessato ha formulato la propria istanza.

7. Va altresì osservato che con sentenza n. 921/12 del 26 luglio 2012 la Sezione ha già accertato che il ricorrente è in possesso dei requisiti soggettivi per conseguire la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, residuando unicamente l'onere in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione di verificare la capienza della quota flussi annuale per tale tipo di conversione.

8. Lo Sportello Unico provvederà al predetto incumbente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.

9. Le spese di lite restano compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato ai sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)